



**DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST**  
**Servizio territoriale di tutela e vigilanza 1**

**PEC ZUT Ambito 3.1 – Sub Ambito 1-3**  
**Area Michelin - Corso Romania 546**  
**Comune di Torino**

**Relazione tecnica**  
richiesta della Città di Torino di individuazione natura dei materiali presenti  
nell'area Nord Est del PEC

SERVIZIO A3.06  
PRATICA F06\_2022\_01163

Verifica e Redazione	Incarico di Funzione Rifiuti e Amianto	
	Nome: Giancarlo Ferrero	
Approvazione	Funzione: Responsabile Struttura	
	Nome: Maurizio Di Tonno	



## Premessa

Nel quadro della verifica di completezza e adeguatezza della documentazione ambientale prodromica all'avvio della fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale relativa al Piano Esecutivo Convenzionato "ZUT Ambito 3.1 – Sub Ambiti 1 e 3 – Area Michelin", la Città di Torino ha evidenziato un cumulo di materiale nella zona Nord Est interessata dal PEC. L'Organo Tecnico Comunale nella seduta del 14/3/22 ha ritenuto opportuno che, vista l'assenza di informazioni, fosse condotto un sopralluogo sull'area con il supporto di Arpa.

Il sopralluogo richiesto è avvenuto in data 21/9/22 ed ha presenziato Giancarlo Ferrero per l'Arpa, il dott. Murru e l'ing. Fierri per il Comune di Torino e l'arch. Alemanni in rappresentanza della proprietà. Nell'area posta a Nord Est del sito è collocato un cumulo di circa 20.000 mc sul quale è presente la vegetazione di qualche anno. L'arch. Alemanni ha illustrato sommariamente la genesi del cumulo; l'ing. Fierri ha riferito che trasmetterà la documentazione riguardante una bonifica di un'area limitrofa, che prevedeva la produzione di circa 3.000 mc di terre e rocce da scavo da recuperare in sito.

Si precisa che il cumulo, per quanto possibile esaminare superficialmente, non presentava evidenze di materiale antropico, tuttavia, non è possibile escluderne la presenza allo stato attuale delle conoscenze. Al momento del sopralluogo, infatti, non erano presenti in loco indicazioni riportanti la natura e la provenienza dei terreni del cumulo.

## Osservazioni

- A) Dalla documentazione in possesso di Arpa e da quella successivamente acquisita emerge che l'intera Area su cui è in corso il PEC, nell'arco degli anni 2010-2011, 2017-2020 e 2021 è stata sottoposta a indagini ambientali al fine di definire lo stato di qualità ambientale che hanno portato ai seguenti risultati:
- presenza di terreno di riporto nella quasi totalità dei punti indagati, con spessori variabili;
  - gli esiti analitici dei campioni prelevati durante le indagini hanno restituito concentrazioni conformi ai limiti previsti dalla colonna B della Tabella 1, Allegato 5, Titolo V della Parte IV del D. Lgs 152/06 per siti a destinazione d'uso commerciale industriale ma non conformi ai limiti previsti dalla colonna A della medesima tabella per siti a destinazione d'uso verde pubblico/residenziale;
  - il test di cessione eseguito su n. 11 campioni prelevati nel 2021 e 1 campione nel 2018 (terreno di riporto) ha evidenziato la non conformità per i parametri: Nichel, Cromo totale, Rame, Piombo e COD.
- B) È stata esaminata la documentazione riguardante la bonifica che ha interessato l'ex area SNIA VISCOSA nella parte più a Ovest del comprensorio. Dalla documentazione tecnica a firma STUDIO PLANETA emerge che a seguito della caratterizzazione in cumulo sono risultati conformi alla colonna B della Tabella 1, Allegato 5, Titolo V della Parte IV del D. Lgs 152/06 circa 3.000 mc, che sarebbero stati abbancati in cumulo nel settore Nord Orientale dell'Area in attesa di essere riutilizzati nell'ambito degli interventi edilizi di riqualificazione dell'insediamento produttivo; dalla documentazione non risulta evidente la collocazione di tale materiale.
- C) Nella "DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO" presentata in data 18/7/17 da STUDIO 421 alla Città di Torino, Area Edilizia Privata, l'arch. Alemanni ha dichiarato che i materiali scavati, complessivamente pari a 100.000 m<sup>3</sup> sarebbero stati gestiti con le seguenti modalità:
- 50.000 m<sup>3</sup> riutilizzati in sito per rinterri ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs 152/06;
  - 50.000 m<sup>3</sup> gestiti come rifiuti e conferiti presso un impianto esterno autorizzato alla loro gestione, successivamente comunicato alla Città di Torino.



D) Nell'area su cui è posato il cumulo oggetto della presente relazione, consultando la documentazione agli atti, è emersa la presenza di binari ferroviari con massicciata costituita da ballast serpentinitico contenente amianto.

### Conclusioni

Da quanto sopra si può desumere che il cumulo attualmente presente nella porzione Nord Est del comprensorio, oggetto della presente relazione, possa essere costituito dai terreni destinati al rinterro e da quelli provenienti dalla bonifica dell'Area SNIA VISCOSA (3.000 M<sup>3</sup>), sebbene non siano stati reperiti documenti e/o dichiarazioni comprovanti l'avvenuta movimentazione.

Si evidenzia che la dichiarazione di cui al punto C) è stata presentata in data 18/7/17, precedentemente all'entrata in vigore del Dpr 120/17 (*Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo*), il quale all'art. 24 (*Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti*) regola quanto disposto dall'art. 185 comma 1 let. c) (*Esclusioni dall'ambito di applicazione*) del D. Lgs 152/06. Occorre tuttavia rilevare che ai fini dell'applicazione o meno del citato Dpr 120/17 non è chiara la fase in cui si trovava il progetto di ristrutturazione/riqualificazione del PEC, in quanto l'art. 27 (*Disposizioni transitorie e finali*) ne regola l'applicazione ai progetti in corso.

A prescindere dalle considerazioni sull'applicazione o meno del Dpr 120/17, si ritiene comunque necessario seguire le disposizioni di quanto indicato nell'art. 24 del Dpr quale Norma Tecnica, anche in considerazione dell'assenza di informazioni chiare circa provenienza e identificazione del terreno.

Si ritiene perciò necessario:

- a) caratterizzare il cumulo così come indicato dall'Allegato 4 del DPR 120/17;
- b) eseguire i test di cessione ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D. L. 25/1/2012 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/3/12 n. 28 in quanto potenzialmente presenti materiali di riporto;
- c) seguire le procedure di campionamento di cui all'Allegato 2 del DPR 120/17;
- d) predisporre un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti".

Occorrerà inoltre considerare sia nelle operazioni di campionamento, sia nelle future movimentazioni, la presenza, al di sotto del cumulo, della massicciata ferroviaria costituita da ballast serpentinitico contenente amianto. Si ritiene pertanto opportuno effettuare una attenta valutazione dell'interferenza fra il cumulo e i materiali sottostanti al fine di attivare eventualmente le necessarie comunicazioni al servizio Spresal dell'ASL territorialmente competente.

Resta inteso che il ballast eventualmente presente non dovrà in nessun caso essere movimentato, fatto salvi gli specifici procedimenti e provvedimenti che saranno adottati dai competenti Enti.

Arrivo: AOO 074, N. Prot. 00010106 del 11/11/2022